

COPIA



COMUNE DI PORCARI  
PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 34**  
**in data 29-06-2021**  
Pubblicata il  
Immediatamente eseguibile

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione-seduta

Oggetto: **Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione P.E.F. e Tariffe per l' anno 2021**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

**Eseguito l'appello risultano:**

	Presenti	Assenti
1 Fornaciari Leonardo		P
2 DE TOFFOL FRANCESCA		P
3 RIMANTI FABRIZIA		P
4 BAIOCCHI LISA		P
5 MENCHETTI ROBERTA		A
6 LAMANDINI ELEONORA		P
7 RAMACCIOTTI PIETRO		P
8 GIGLI ALESSIO		P
9 GIANNINI SIMONE		P
10 GIANNONI RICCARDO		P
11 DELLA NINA MASSIMO		P
12 FAVILLA CHIARA		A
13 PISANI BARBARA		P
	11	2

Presiede il Sig. DE TOFFOL FRANCESCA nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marco Petri.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i consiglieri:

LA SEDUTA E'

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis gli interventi....

### **Premesso che:**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
  - l'imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
  - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha disposto l'abrogazione della IUC disciplinata dell'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina, pertanto, la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668;

**Atteso che** il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**Evidenziato che** sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**Considerato che** la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Richiamato** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

**Viste** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in

particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**Rilevato che** detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze: utenze domestiche ed utenze non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**Verificato** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**Preso atto** che:

- per quanto riguarda le utenze domestiche, l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in  $K_g$ , determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile, mentre per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;
- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**Visto** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**Vista** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest'ultima contenente disposizioni che trovano attuazione a partire dal PEF 2021;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della suddetta delibera ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il Piano deve essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il

compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l' Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Porcari è presente e operante l' Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Vista** la determina del Direttore Generale di "ATO Toscana Costa" n. 51 (registro generale) del 20.05.2021, con la quale sono stati "validati", in applicazione della suddetta deliberazione dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Porcari ed approvato, conseguentemente il PEF 2021 del Comune di Porcari, in un ammontare complessivo pari ad euro 2.208.162,65 (**euro 2.208.163 in c.t.**);

**Preso atto** che, ai sensi del comma 6, dell' art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, che l' importo sopra determinato costituisce, fino all' approvazione da parte dell' Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per l' anno 2021 e che il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all' art. 3 del MTR è così composto:

- totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo variabile euro 1.447.731,82;
- totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di costo fisso euro 760.430,84;

**Dato atto che:**

- dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che tale costo, sulla base dei dati relativi all' annualità 2020, è stato quantificato in euro 7.400,00 e comunicato all' ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;

**Rilevato** che l' art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n.158/1999 ossia il metodo normalizzato ancorato sui suddetti coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, da applicarsi in assenza di un sistema di monitoraggio sullo specifico territorio, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**Ritenuto**, pertanto, di approvando il suddetto Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021, quale **allegato "A"**, parte integrante e sostanziale del presente atto, come validato dall' Ato Toscana Costa con la sopra richiamata determina del Direttore Generale n. 051 (registro generale) del 20.05.2021 e di procedere, contestualmente, con l' approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2021, come riportato negli allegati prospetti (**allegati B e C**) che costituiscono parte integrante e sostanziali del presente

provvedimento;

**Considerato**, inoltre, che nel 2021 è proseguito lo stato di emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, che ha comportato la necessità e l'urgenza da parte del Governo nazionale, di proseguire con l'adozione di misure di contenimento alla diffusione del virus, quali chiusure delle attività o misure restrittive delle stesse con conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico e sociale del paese;

**Visto** l'art.19 del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti" – TARI, che prevede agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, rinviando per la loro effettiva adozione alle decisioni dell'Amministrazione Comunale che annualmente deve stabilire i requisiti dei soggetti che potranno usufruirne;

**Valutata** l'opportunità di provvedere in merito adottando, per il solo anno 2021, misure agevolative molto più incisive rispetto a quelle approvate negli anni passati, come di seguito indicato:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.520,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;

- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.790,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.260,00 se il nucleo è composto da due o più persone;

- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**

- Non potranno presentare domanda per l'accesso alle agevolazioni suddette coloro che:

- Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2019 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 400 cc;
- sono iscritti al pubblico registro nautico;
- sono residenti in altro comune;

**Precisato** che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l'anno 2021 in data 25/03/2021 e successivamente aggiornato in data 21/06/2021;

**Dato atto:**

- che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio;
- che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l'Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;

**Visto**, inoltre, l'art. 19-bis del Regolamento TARI, che disciplina la possibilità per il Comune, di decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dall'art.1, comma 659, della legge

27/12/2013, n.147, come disposto dal comma 660 dell' art. 1 della legge sopra richiamata;

**Ritenuto**, che l' Amministrazione intende, pertanto, visto il protrarsi anche nel 2021 della situazione emergenziale da Covid-19, adottare ulteriori misure agevolative a sostegno sia le utenze domestiche che quelle non domestiche come di seguito riportato:

- intervento mirato a sostenere le utenze domestiche attraverso la riduzione del 10% della quota variabile della tariffa TARI 2021;
- intervento mirato a sostenere le utenze non domestiche, con fatturato 2020 non superiore ad euro 2.000.000,00, che sono state soggette a sospensione o a misure restrittive della propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati a causa dell' emergenza da Covid-19, attraverso l' abbattimento del 100% sia della parte fissa che di quella variabile della tariffa TARI 2021, ovvero dell' intero importo di quanto dovuto per TARI 2021, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione di specifica domanda da parte del contribuente, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;

**Osservato**, nel merito, che la misura delle citate riduzioni appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici e sociali generati dai provvedimenti governativi, che si sono susseguiti negli scorsi mesi, al fine di contenere l'epidemia da COVID-19 e soprattutto, per quanto riguarda le utenze non domestiche con i provvedimenti che hanno imposto la chiusura o la restrizione dell' attività, oltreché degli effetti di riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani da parte delle utenze non domestiche interessate dai predetti provvedimenti;

**Dato atto che:**

- le misure agevolative suddetta comportano una minore entrata da TARI stimata dall' ufficio tributi, sulla base delle utenze e delle superfici che ad oggi risultano in banca dati, per quanto riguarda le utenze domestiche in circa euro 45.000,00 e per quanto riguarda le utenze non domestiche in circa euro 183.000,00 e che con precedente deliberazione di variazione del Bilancio 2021-2023, adottata nella seduta odierna, il Consiglio Comunale ha apportato variazioni al Bilancio di previsione 2021-2023 prevedendo specifici stanziamenti di pari importo, al fine di ottemperare all' obbligo di copertura finanziaria delle riduzioni, come previsto dal comma 660 dell' articolo 1 della Legge 147/2013;
- l' Amministrazione si riserva di integrare i fondi messi a disposizione nell' ipotesi in cui gli stessi risultassero insufficienti a coprire sia le agevolazioni accordate automaticamente a tutte le utenze domestiche, sia quelle che verranno richieste per quanto riguarda le utenze non domestiche;

**Richiamato** l'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, il quale, con l'inserimento di un nuovo comma 15-ter all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha disposto che *“i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato”*.

**Dato atto che**, benché la succitata disposizione normativa faccia riferimento agli *“atti applicabili per l'anno precedente”* si deve ritenere che essa si riferisca soltanto agli atti relativi alle tariffe ed aliquote applicate per l'anno precedente e non anche alle riduzioni, previste nei regolamenti o direttamente nella delibera tariffaria, in quanto una diversa lettura porterebbe a ritenere che in presenza di nuove riduzioni il contribuente sia tenuto prima a versare l'importo invariato rispetto all'anno precedente e poi a chiedere il rimborso di quanto versato. Una tale interpretazione

risulterebbe del tutto illogica ed irrazionale nel generare aggravii economici ingiustificati a carico dei contribuenti e degli enti impositori;

**Ritenuto** pertanto che le riduzioni deliberate nell'ambito del presente provvedimento siano da ritenersi immediatamente efficaci già a partire dalle rate di acconto con scadenza antecedente il 1° dicembre 2021;

**Rilevato** che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Dato atto** che, stante la modifica operata dall' art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all' art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l'anno precedente;

**Rilevato** che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visto** l'art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l' art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d.Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 il quale stabilisce, limitatamente all'anno 2021 e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

**Atteso** che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare "Affari Finanziari e Bilancio" nella seduta del 25/06/2021.;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto**, altresì il parere favorevole, formulato dal Revisore Unico in data 22/06/2021, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

**Visto** il vigente statuto comunale;

- Consigliere R. Giannoni dichiarazione di voto: astensione,

- Sindaco dichiara voto favorevole,

### **Votazione.**

Con voti n. 8 favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 3 (M. Della Nina, R. Giannoni, B. Pisani),

### DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2021, i cui costi complessivi ammontano ad euro 2.208.162,65, **(2.208.163 in c.t.)** suddivisi in euro 1.447.731,82 di parte variabile e euro 760.430,84 di parte fissa, così come validati ed approvati dall' Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 051 (registro generale) del 20.05.2021, e allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; (*allegato A*)
3. Di dare atto che dal totale dei costi del PEF, alla cui copertura deve essere destinata interamente la TARI, viene sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, la cui copertura è invece disciplinata dall' art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (trasferimento annuale da parte del MIUR), come stabilito dal comma 655 dell' art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e che tale costo, sulla base dei dati relativi all' annualità 2020, è stato quantificato in euro 7.400,00 e comunicato all' ATO Toscana Costa unitamente alla documentazione propedeutica alla validazione del PEF;
4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti dell' annualità 2021 del bilancio di previsione 2021-2023;
5. Di approvare per l' anno 2021:
  - i valori dei coefficienti Ka e Kb ai fini della determinazione, rispettivamente della quota fissa e di quella variabile della tariffa del tributo prevista per le utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd, ai fini della determinazione, rispettivamente, della quota fissa e di quella variabile della tariffa prevista per le utenze non domestiche, nella misura riportata nell' *allegato B*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  - le misure tariffarie del tributo comunale sui rifiuti (TARI), di cui all' art.1, comma 639 della Legge 147/2013, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, nella misura indicata nell' allegato alla presente deliberazione (*Allegato C*), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull' importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l' esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell' ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura deliberata dalla Provincia di Lucca;
7. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, per il solo anno 2021, ai sensi di quanto disposto art. 19 del "Regolamento per l' applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI", le agevolazioni a favore di soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, come di seguito indicato:

- **Riduzione percentuale del 60% sulla TARI** per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad euro 21.520,00 se il nucleo è composto da una sola persona e non superiore ad euro 15.500,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **ESENZIONE** dal pagamento della TARI per i nuclei familiari composti da pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati e lavoratori autonomi con una sola abitazione (A/3, A/4, A/5 e A/6) e relativa pertinenza, non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale, con un ISEE (*indicatore della situazione economica equivalente*) non superiore ad € 12.790,00 se il nucleo familiare è composto da una sola persona e non superiore ad euro 11.260,00 se il nucleo è composto da due o più persone;
- **Non sono considerati i portatori di handicap riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 nei componenti che concorrono a determinare il loro nucleo familiare;**
- Non potranno presentare domanda per l'accesso alle agevolazioni suddette coloro che:
  - Hanno acquistato dopo il 1° gennaio 2019 autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione, rispettivamente di cilindrata superiore a 1600 cc e a 500 cc;
  - sono iscritti al pubblico registro nautico;
  - sono residenti in altro comune;

8. Di dare atto:

- che le agevolazioni in questione sono giustificate dalla necessità di tutelare le situazioni ivi previste, che presentano indubbi elementi di disagio economico, nonché un particolare valore sociale e *corrispondono a quanto recepito nel protocollo d'intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli* stipulato con i sindacati per l'anno 2021 in data 25/03/2021 e successivamente aggiornato in data 21.06.2021;
- che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni a favore di soggetti in condizione di disagio economico sarà a carico del Comune di Porcari e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa sui rifiuti (TARI);
- che nel caso in cui le risorse previste risultassero insufficienti, l'Amministrazione si riserva di integrarle o di ripartire il fondo privilegiando le dichiarazioni ISEE più basse e che pertanto evidenziano situazioni familiari aventi maggiore vulnerabilità sociale;

9. Di approvare, inoltre per il solo anno 2021, ai sensi di quanto disposto art. 19-bis del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti", visto il perdurare della situazione emergenziale da virus Covid-19 e considerati gli effetti che la stessa ha prodotto sul tessuto economico e sociale del paese, le riduzioni della TARI per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, come di seguito riportato:

- Riduzione del 10% della quota variabile della tariffa TARI 2021 per le **utenze domestiche**;
- Riduzione del 100% sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa TARI 2021, ovvero dell'intero importo di quanto dovuto per TARI 2021, per le **utenze non domestiche**, con fatturato 2020 non superiore ad euro 2.000.000,00, che sono state soggette a sospensione o a misure restrittive della propria attività a seguito dei provvedimenti governativi emanati a causa dell'emergenza da Covid-19, subordinando la concessione della misura agevolativa, alla presentazione da parte delle stesse di specifica domanda, nei termini e con le modalità che saranno determinate e comunicate;

10. Di dare atto che

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell' art.1, della Legge 147/2013, anche la copertura finanziaria delle suddette agevolazioni, stimate in euro 45.000,00, per quanto riguarda le utenze domestiche, ed in euro 183.000,00 per quanto riguarda le utenze non domestiche è garantita da risorse di bilancio diverse dalla TARI, attraverso la previsione di specifici capitoli di spesa;
  - l' Amministrazione si riserva di integrare i fondi messi a disposizione nell' ipotesi in cui gli stessi risultassero insufficienti a coprire sia le agevolazioni accordate automaticamente a tutte le utenze domestiche, sia quelle che verranno richieste per quanto riguarda le utenze non domestiche;
11. Di dare atto che le tariffe e le agevolazioni suddette, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio, per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
12. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2020, attraverso l' inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

\*\*\*\*\*

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Alle ore 16:33 esce il Consigliere F. Rimanti.

Il numero dei Consiglieri presenti scende a 10.

Il Consigliere M. Della Nina interviene per fatto personale, su quanto avvenuto in Commissione.

Il presidente prende atto e richiama quanto detto in precedenza.

Per l'approfondimento si rimanda alla trascrizione del verbale della seduta.



**C O M U N E D I P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione P.E.F. e Tariffe per l' anno 2021**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto . Norma Deliso

**RESPONSABILE SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 23-06-2021

**Il Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale**  
(F.to Norma Deliso)

**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(*Provincia di Lucca*)

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione P.E.F. e Tariffe per l' anno 2021

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera

**RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 23-06-2021

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E  
TRIBUTI  
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)**

**C O M U N E D I P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione P.E.F. e Tariffe per l' anno 2021**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**Sotto il profilo contabile**, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 23-06-2021

**Il Responsabile Servizi Finanziari**  
**F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO COMUNALE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marco Petri

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marco Petri

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Marco Petri